

ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)

denominata "AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA" con sede in Mezzocorona (TN), via Baron Cristani, n. 38.

1) L'anno 2014, il giorno tredici del mese di ottobre, i sottoscritti signori:

nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita	residenza	codice fiscale
Monica	Bacca	Mezzolombardo	22/05/1969	Mezzocorona (TN)	BCCMNC69E62F187L
Graziano	Bacca	Mezzocorona	10/08/1939	Mezzocorona (TN)	BCCGZN39M10F183B
Luigi	Chini	Mezzolombardo	14/03/1968	Mezzocorona (TN)	CHNLGU68C14F187Q
Ferruccio	Conti	Mezzolombardo	18/07/1952	Mezzocorona (TN)	CNTFRC52L18F187M
Maria Giuseppina	Dallago	Grumo S. Michele a/A	13/01/1946	Mezzocorona (TN)	DLLMGS46A53I042J
Adalgisa	Flaim	Revò	27/01/1961	Mezzocorona (TN)	FLMDGS61A67H254O
Maria	Furlan	Mezzolombardo	11/02/1965	Mezzocorona (TN)	FRLMRA65B51F187F
Sergio	Gasparoli	Domodossola	04/07/1951	Mezzocorona (TN)	GSPSRG51L04D332J
Umberto	Lechthaler	Mezzocorona	26/12/1952	Mezzocorona (TN)	LCHMRT52T26F183Y
Berta	Lessi	Trento	20/12/1936	Mezzocorona (TN)	LSSBRT36T60L378K
Livio	Lion	Bolzano	01/04/1941	Mezzocorona (TN)	LNILVI41A04A952M
Gianni	Luchi	Mezzolombardo	24/10/1943	Mezzocorona (TN)	LCHGNN43R24F187T
Serena	Maccani	Mezzolombardo	22/01/1969	Mezzocorona (TN)	MCCSRN69A62F187A
Fabio	Martinelli	Mezzolombardo	01/03/1962	Mezzocorona (TN)	MRTFBA62C01F187C
Paola	Molinari	Riva del Garda	18/10/1951	Mezzocorona (TN)	MLNPLA51R58H330C
Livio	Pangrazzi	Mezzolombardo	04/05/1947	Mezzocorona (TN)	PNGLVI47E04F187U
Franca	Panizza	Roverè della Luna	24/03/1960	Mezzocorona (TN)	PNZFNC60C64H607K
Maria Grazia	Paternolli	Rovereto	24/05/1940	Mezzocorona (TN)	PTRMGR40E64H612F
Ezio	Permer	Mezzolombardo	13/01/1952	Mezzocorona (TN)	PRMZEI52A13F187E
Claudia	Pichler	Trento	25/11/1977	Mezzolombardo (TN)	PCHCLD77S65L378A
Lisetta	Ravelli	Mezzana	25/12/1949	Mezzocorona (TN)	RVLLTT49T65F168C
Nadia	Rigotti	Trento	08/10/1960	Mezzocorona (TN)	RGTNDA60R48L378I
Lorenza	Sartori	Trento	14/04/1961	Mezzolombardo (TN)	SRTLNZ61D54L378Y
Adriana	Trapin	Mezzolombardo	29/01/1942	Mezzocorona (TN)	TRPDRN42A69F183N
Mariangela	Trapin	Mezzolombardo	13/08/1960	Mezzocorona (TN)	TRPMNG60M53F187R
Alida	Zancanella	S. Michele a/Adige	18/05/1950	Mezzocorona (TN)	ZNCCLDA50E58I042T

convengono e deliberano di costituire l'Associazione denominata "AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)

2) La sede dell'Associazione è stabilita in Mezzocorona (TN), via Baron Cristani, n. 38.

3) L'Organizzazione ha per scopo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale esclusivamente a favore dei residenti presso la A.P.S.P. "Cristani - de Luca" di Mezzocorona e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo Statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle persone dei signori:

Ferruccio Cont; Maria Furlan; Sergio Gasparolli; Umberto Lechthaler; Livio Lion; Fabio Martinelli; Ezio Permer che dichiarano di accettare la carica.

Eleggono quindi il Revisore dei Conti dell'Associazione per il primo anno, nella persona della signora Lorenza Sartori che dichiara di accettare la carica.

I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor Ezio Permer, che dichiara di accettare la carica.

Il Presidente nomina quale Vicepresidente il signor Umberto Lechthaler che dichiara di accettare la carica.

Il Consiglio Direttivo nomina alla carica di Segretario il signor Luigi Chini che dichiara di accettare la carica.

Mezzocorona, 13 ottobre 2014.

Firmato da tutti i soci fondatori

Monica	Bacca	<u>Rosita Bacca</u>
Graziano	Bacca	<u>Ugo Permer Bacca</u>
Luigi	Chini	<u>Luigi Chini</u>
Ferruccio	Cont	<u>Ezio Permer</u>
Maria Giuseppina	Dallago	<u>Maria Giuseppina Dallago</u>
Claudia	Pichler Davigli	<u>Claudia Permer</u>
Adalgisa	Flaim	<u>Adalgisa Flaim</u>
Maria	Furlan	<u>Maria Furlan</u>
Sergio	Gasparolli	<u>Sergio Gasparolli</u>
Umberto	Lechthaler	<u>Umberto Lechthaler</u>
Berta	Lessi	<u>Berta Lessi</u>
Livio	Lion	<u>Livio Lion</u>
Lisetta	Ravelli	<u>Lisetta Ravelli</u>
Gianni	Luchi	<u>Gianni Luchi</u>
Serena	Maccani	<u>Serena Maccani</u>
Maria Grazia	Paternolli	<u>Maria Grazia Paternolli</u>

STATUTO
ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA

Allegato all'Atto Costitutivo
del 13.10.2014

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'Associazione denominata: "AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA" con sede in via Baron Cristani, nr. 38, nel Comune di Mezzocorona, (TN).

L'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso l'Agenzia delle Entrate, utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Descrizione

"AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

Art. 3 - Origine e collocazione

L'Associazione "AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA" nasce come entità giuridica per volontà di un gruppo di persone che intendono dar forma e riconoscimento ad una attività pluriennale di aiuto e sostegno a soggetti bisognosi, residenti presso l'A.P.S.P. "Cristani - de Luca".

Obiettivo del sodalizio è aggregare tutti i sostenitori a vario titolo e tutti coloro che si interessano degli anziani e, nello specifico, in prima istanza, degli anziani della Casa di Riposo di Mezzocorona, nella convinzione che a loro favore si possa produrre utilità sociale e legame con la comunità locale.

ART. 4 - Finalità

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria esclusivamente a favore dei residenti presso la A.P.S.P. "Cristani - de Luca" di Mezzocorona.

Art. 5 - Attività

Per perseguire i propri scopi l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) accompagnamento dell'ospite residente nel tempo libero con intrattenimento dello stesso e dialogo;
- b) organizzazione di momenti ludico-ricreativi atti a creare occasione di sollievo, integrazione ed interazione con l'ambiente circostante per l'ospite;
- c) organizzazione di giochi, attività manuali e simili atte a impedire e/o rallentare il decadimento psico-fisico dell'ospite ed a mantenere la coscienza delle proprie capacità;
- d) organizzazione di qualsiasi altra attività di animazione collettiva o individuale, che possa perseguire gli scopi di cui sopra;
- e) organizzazione di conferenze, incontri con finalità scientifica o di formazione o comunque conoscitiva per il residente, i propri famigliari, i volontari e la popolazione in genere;
- f) formazione dei volontari collegata a corsi di qualificazione ed informazione;
- g) promozione in seno all'opinione pubblica ed alle autorità competenti di un'opinione favorevole agli scopi statuari;
- h) promozione e sviluppo di ogni iniziativa che valga a potenziare la propria attività con particolare riguardo alla sensibilizzazione ed alla formazione per l'assistenza all'anziano;
- i) attuazione di iniziative anche di carattere finanziario atte a conseguire obiettivi di solidarietà a favore dei residenti presso la A.P.S.P. "Cristani - de Luca" di Mezzocorona
- j) sostegno alla realizzazione di progetti e interventi promossi dall'A.P.S.P. "Cristani - de Luca";
- k) raccolta di beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari.

Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria o della beneficenza, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.



E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative nelle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto obbligo all'Associazione di devolvere il proprio patrimonio in caso di suo scioglimento per qualsiasi motivo ad altre Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, L. 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART. 6 - Associati

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa all'atto dell'ammissione. La domanda di ammissione comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle eventuali quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso rimborsabile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati di maggiore età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati di maggiore età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 8 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o i cui comportamenti siano difforni ed arrechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'associato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente.

ART. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci; le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea dei soci spetta:

- 1) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- 2) l'elezione del Revisore dei Conti;
- 3) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relativa relazione;
- 5) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni.
- 6) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza dei presenti; è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione dell'Associazione. E' composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti che ne stabilisce il numero ad ogni assemblea elettiva.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione tranne quelli espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo dura in carica per numero 3 (tre) anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio. I membri del Consiglio direttivo alla scadenza sono rieleggibili.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso

Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta Il Presidente o in sua assenza il vicepresidente lo ritenga necessario o opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le delibere devono risultare dal relativo verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno, l'ora della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno sono recapitati (anche per fax, telegramma o posta elettronica) al presidente, ai consiglieri, al segretario e al revisore dei conti almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno ventiquattro ore prima in caso di urgenza. In mancanza delle formalità prescritte il consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti.

I compiti del Consiglio direttivo sono:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- nominare il Segretario;
- curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- perseguire le finalità e gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo nonché la relativa relazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre i piani delle attività e le modalità di attuazione delle iniziative;
- redigere gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;
- designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio.

ART. 14 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.

Al presidente spetta nominare il vicepresidente tra i componenti del Consiglio direttivo.

ART. 15 - Segretario

Il Consiglio direttivo procede alla nomina di un segretario che redige i verbali degli organi collegiali dell'associazione e le deliberazioni, sottoscrive i predetti atti unitamente con il Presidente, provvede alla tenuta dei registri contabili e sovrintende al regolare funzionamento dell'associazione.

Il segretario può essere scelto fra i non soci e non ha diritto di voto in seno al Consiglio direttivo. Resta in carica per il periodo della gestione del Consiglio che l'ha nominato e può essere riconfermato.

Qualora non sia possibile individuare un segretario, il Consiglio direttivo dovrà nominarlo fra i suoi membri.

Art. 16 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è un socio con idonee competenze professionali, eletto dall'Assemblea al di fuori del Consiglio direttivo.

Dura in carica tre anni e scade al pari Consiglio direttivo.

Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: beni mobili e immobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

ART. 18 - Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Esso contiene tutte le entrate e le uscite per le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.